Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Lunedì, 20 ottobre** — **Numero 249**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 22 settembre 1919, n. 225, del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1590, nella tabella *D* annessa al detto decreto, nell'organico della R. stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero di agricoltura, è stato omesso quanto segue: « 1 applicato di segreteria a L. 3500 . . . L. 3500 », come risulta dal decreto originale.

Nella pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* n. 233, del 1° ottobre 1919, del R. decreto n. 1710, per inesattezza della copia inviata i dal Ministero di agricoltura, è stata erroneamente data al decreto stesso la data del 10 agosto 1919, in luogo di quella vera *17 agosto 1919*, come leggesi nel testo originale.

A pagina 3097 della *Gazzetta ufficiale* del 17 ottobre 1919, n. 247, fu pubblicato il R. decreto 6 ottobre 1919, n. 860, concernente la costituzione della Commissione per la esecuzione dei trattati di pace. Alla fine della seconda riga dell'art. 1° di detto decreto anzichè dire « 20 », occorre dire « 28 », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1847 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Capo e Gran Mastro dell'Ordine militare di Savoia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, per il riordinamento dell'Ordine militare di Savoia, modificato con R. decreto 2 ottobre 1894, n. 462;

Visto il R. decreto 28 marzo 1857, n. 2116, per la ripartizione in classi dell'Ordine militare di Savoia;

Vista la legge 15 dicembre 1861, n. 369, sulle pensioni annue ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e la legge 13 gennaio 1918, n. 17;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 164, in quanto concerne le pensioni stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia

non possono eccedere, per i singoli gradi dell'Ordine stesso i limiti seguenti:
per il grado di cavaliere, 625;
per il grado di uffiziale, 140;
per il grado di commendatore, 56;
per il grado di grande uffiziale, 25;
per il grado di cavaliere di Gran croce, 12.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° dicembre 1918 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ALBRICCI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la risicoltura in provincia di Pavia, approvato con R. decreto 21 aprile 1910, n. 224, e modificato con R. decreto 24 maggio 1911, n. 565;

Ritenuta l'opportunità di apportare a tale regolamento altre modifiche;

Veduto il nuovo testo di regolamento proposto in via definitiva dal Consiglio provinciale di Pavia, in adunanza 6 marzo 1919;

Sentiti il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore del lavoro e il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale per l'esecuzione di dette disposizioni, approvati con i RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per la agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento per la risicoltura in provincia di Pavia, deliberato dal Consiglio provinciale di detta Provincia con le modifiche introdottevi ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO SPECIALE
sulla risicoltura in provincia di Pavia.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Pavia è disciplinata oltre che dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e dai regolamenti generale e speciale, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Nella provincia di Pavia la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

a) dagli aggregati di abitazione aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti, km. 3;

b) da quelli aventi una popolazione superiore ai 20.000 abitanti km. 2 e metri 400;

c) da quelli aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti km. 1 e metri 800;

d) da quelli aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, km. 1 e metri 200;

e) da quelli aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti metri 600;

f) da quelli aventi una popolazione superiore ai 2500 abitanti, metri 500;

g) da quelli aventi una popolazione superiore ai 1250 abitanti metri 150;

h) da quelli aventi una popolazione superiore ai 600 abitanti metri 100;

i) da quelli aventi una popolazione superiore ai 100 abitanti metri 5 ;

l) dagli altri aggregati e case sparse, metri 10;

m) dai cimiteri, metri 50.

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra di loro dal perimetro degli aggregati di abitazione e dell'abitazione vera, per le case isolate, (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Saranno prescritte distanze maggiori quando per altimetria, configurazione e natura dei terreni sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato e i cimiteri.

Delle variazioni di popolazioni negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse risulteranno dal censimento ufficiale ed in caso che questo non offra gli elementi necessari dal registro di popolazione comunale.

Art. 3.

La coltivazione a riso sarà vietata quando nonostante l'osservanza delle distanze prescritte essa risulterà nociva alla salute pubblica.

La Giunta municipale o l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potrà richiedere al prefetto la constatazione di tale nocumento per il provvedimento di divieto, dopo di che il divieto stesso sarà decretato dal prefetto a norma dell'art. 77 del testo unico delle leggi sanitarie.

Quando il provvedimento è promosso dalla Giunta municipale o dall'ufficiale sanitario, le spese per la visita di constatazione sono a carico del Comune, che farà all'uopo il preventivo deposito, quando è promosso da un interessato sono a carico di questi se non venga riconosciuta accoglibile la domanda di divieto. Se invece è decretato il divieto il Comune rimborserà al richiedente le spese dal medesimo anticipate.

Il divieto della risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

Art 4

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente art. 2, come aggregati di pari popolazione, ritenuta questa costituita dalle persone che vi hanno stabile abitazione siano a quelli che vi attendono a lavoro notturno comunque vi pernottano abitualmente.

Art. 5.

Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso, saranno tollerate anche distanze minori delle normali indicate all'art. 2, che caso per caso saranno stabilite dal prefetto inteso preventivamente l'avviso del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 6.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie di cui all'articolo 75 del testo unico della legge sanitaria deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato al n. 1.

Alla dichiarazione si dovrà pure allegare un tipo dimostrativo in scala non inferiore ai 1/25000, in cui sia riportata la posizione delle case isolate e degli aggregati di popolazione più vicini.

La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che fanno valere il fondo in nome del proprietario.

La suindicata dichiarazione è obbligatoria soltanto per i terreni non mai stati coltivati a riso alla data dell'approvazione del presente regolamento e deve presentarsi entro il mese di novembre al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del proprio Comune e ne richiede la pubblicazione nei Comuni limitrofi.

Art. 7.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione la dichiarazione sarà esaminata dalla Giunta municipale e quindi colle relative eventuali osservazioni trasmessa al prefetto della Provincia.

Art. 8.

Il prefetto ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata ai documenti prescritti dall'istruttoria, potrà fare eseguire a carico del dichiarante tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia dopo di che, a seconda che le condizioni legali concorreranno o no, rilascerà l'autorizzazione per le risaie, oppure la negherà, seguendo in quest'ultimo caso la procedura stessa indicata dall'art. 76 della vigente legge sanitaria quando vi siano opposizioni.

Art. 9.

Le dichiarazioni di risicultura saranno inscritte nei relativi provvedimenti su appositi registri presso l'ufficio municipale e presso l'ufficio di prefettura con tutte le indicazioni di autorizzazione od eventualmente di revoca, secondo i moduli nn. 2 e 3.

In ogni comune sarà, a cura dell'ufficio municipale, compilato e tenuto in corrente un prospetto e stato dei terreni coltivati a riso, e di conduttori dei fondi dovranno all'uopo fare le denuncie delle variazioni entro il 30 aprile d'ogni anno.

Art. 10.

I terreni coltivati a riso saranno a cura del proprietario o conduttori muniti degli occorrenti fossi colatori, fino alla immissione dei canali di esportazione.

Art. 11.

I canali e i fossi tutti destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente ed dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed spurgati, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto delle acque d'irrigazione che di quelle di scolo.

Art. 12.

L'acqua dei canali d'irrigazione o di scolo sarà tenuta sempre in corso defluente e così nelle risaie, salvo le necessità di coltura e d'irrigazione e per modo da impedire ogni ristagno nocivo.

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente deve essere vietata.

All'epoca poi del prosciugamento delle risaie dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.

Art. 13.

Ove esistessero scavi o terreni depressi i quali per la infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni e paludi i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopraindicati secondo le norme dell'articolo 77 del testo unico della legge sanitaria.

Art. 14.

Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso od aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa avranno:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante, pavimentato ed asciutto;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con una capacità non inferiore ai trenta metri cubi ed un'altezza media di almeno metri 2.50; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia ben intavolato. Per le case esistenti alla data di approvazione del presente regolamento sarà consentita l'altezza media di m. 2,20 ferma restando la capacità non inferiore ai 30 metri cubi;

d) tutti gli ambienti interni coloriti di bianco;

e) tutte le aperture munite di telaio a vetri con antiscuri e munite altresì nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 15.

I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e per la raccolta del riso, avranno il pavimento asciutto e dovranno essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche.

Dovranno inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro, per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

I dormitori dovranno essere sufficientemente ventilati ed avere una cubatura non inferiore a metri cubi 8 ed una superficie non inferiore a mq. 2 per persona.

Sarà consentito uno spazio libero minore di mq. 2 per persona soltanto nel caso che per ogni lavoratore all'oggiato venga provvisto un lettuccio a branda, oppure un pagliericcio sospeso od altra conveniente suppellettile.

In tale caso l'autorizzazione verrà concessa a seguito di accertamento di dette condizioni e su parere favorevole espresso dall'ufficiale sanitario.

Tutte le aperture dei dormitori dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e le porte di bussola a reticella.

Art. 16.

Nelle località nelle quali sieno impiegati lavoratori avventizi dovrà pure esservi un locale di isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria e da altra malattia trasmissibile.

Detto locale dovrà avere la cubatura minima di metri cubi 60 per le tenute con superficie a risaia superiore ai 100 ettari e di metri cubi 40 per le tenute con superficie a risaia superiore ai 100 ettari; dovrà inoltre avere il necessario arredamento.

Art. 17.

Ogni aggregato di abitazioni destinate a lavoratori impiegati nel lavoro di risaia, deve avere un pozzo capace di dare buona acqua potabile, munito di pompe e protetto contro gli inquinamenti dallo esterno e contro la infiltrazione delle acque superficiali.

Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni di massima annesse al presente regolamento (allegato 4).

La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi e muniti di rubinetti per la erogazione. Dovranno sempre esclusi essersi recipienti a copertura mobile che permettano l'attingimento dell'acqua a mezzo di secchietti, bicchieri a mano e simili.

Art. 18.

A sensi e per gli effetti dell'articolo 211 del testo unico della legge sanitaria l'esecuzione dei lavori prescritti dalla legge stessa e dal presente regolamento deve effettuarsi nel periodo di tre anni dalla pubblicazione della legge 16 giugno 1907, n. 337 nell'ordine seguente:

Entro l'aprile 1910:

a) tutte le abitazioni dei lavoratori della risaria nonchè i dormitori dei lavoratori avventizi indicati nei precedenti articoli 14 e 15 saranno muniti di reticelle;

b) saranno approntati i locali di isolamento di cui all'articolo 16.

Entro il dicembre 1910 saranno eseguiti gli altri lavori prescritti.

Art. 19.

Nei Comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi per la mondatura e per la raccolta del riso, il Comune, a sensi dell'articolo 79 del testo unico della legge sanitaria, deve provvedere all'assistenza medico farmaceutica con le stesse norme seguite per l'assistenza medico-farmaceutica dei poveri del Comune stesso.

I medici incaricati di tale assistenza hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura, essi dovranno inoltre fare immediata denunzia all'autorità sanitaria delle malattie trasmissibili, intendendosi per tali:

a) quelle indicate sotto la lettera a) dell'articolo 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Alla vigilanza sanitaria provvederà, come di legge, l'autorità sanitaria comunale.

Art. 20.

A norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie, il compenso per il servizio di assistenza medica sarà dal Comune corrisposto ai medici, e dai proprietari dei fondi per i quali occorre la mano d'opera forestiera, rifuso al Comune in ragione del numero dei lavoratori avventizi immigrati distintamente per le due stagioni di monda e della raccolta del riso ed in ragione pure della giornata di lavoro.

In caso di controversia deciderà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 21.

Agli effetti delle disposizioni dell'art. 82 del testo unico della legge sanitaria, i Comuni dovranno provvedere in tempo al rilascio dei certificati prescritti per essere ammessi al lavoro di mondatura in risaia.

È in facoltà dei Municipi di unire in un libretto unico l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all'anzidetto art. 82.

Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte basterà si faccia risultare che esse non saranno ancora entrate nell'ultimo mese di gravidanza durante il periodo della lavorazione in risaia.

Art. 22.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori in risaia è regolata come segue:

A) mondatura:

Nella mondatura del riso la giornata di lavoro sarà interrotta da uno o più riposi, secondo le abitudini locali, di almeno complessive ore una e mezzo, quando il lavoro effettivo abbia la durata di non più di otto ore, o di almeno complessive ore due e mezzo quando abbia una durata maggiore. In ogni caso però i turni di lavoro non saranno mai continuativi per più di quattro ore. Il riposo dovrà darsi preferibilmente nelle ore più calde del giorno.

Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un riposo di almeno mezz'ora per l'allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi nel cómputo delle ore del lavoro.

B) raccolta:

Nella mietitura del riso la giornata di lavoro sarà interrotta da un riposo di almeno due ore, fermo il disposto che i turni di lavoro non abbiano mai durata continuativa per più di quattro ore, occorrendo un secondo riposo, dovrà essere non minore di un'ora.

C) trebbiatura:

La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura del riso sarà interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni periodo di quattro ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze.

Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato dovrà inoltre essere concesso per ogni notte un riposo continuato di almeno otto ore.

La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovrà essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitorî e notificata al Comune.

Art. 23.

Il conduttore d'opera che, valendosi della facoltà dell'art. 96 della legge sanitaria, testo unico, trattiene parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori in misura non eccedente il 20 0[0 dovrà provvedere, entro il termine di giorni 5, al deposito della spesa complessiva equivalente alla ritenuta presso una Cassa di risparmio postale del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro, facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta ovvero ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoratori in garanzia dell'osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d'opera dovrà versare presso lo stesso Istituto altra eguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso od a persona di sua elezione, facendo pure risultare nella natura e finalità del deposito eseguito a termine del sovracitato art. 96.

Sopra ambedue i libretti costituenti la garanzia reciproca delle parti per l'osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo da dichiararsi nell'occasione del primo versamento, dal depositante stesso

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria capo II, in seguito a reciproco consenso delle parti ed, in mancanza di questo, in seguito a decisione della Commissione di conciliazione.

Art. 24.

La convocazione degli iscritti nella lista dei conduttori di opera, per la nomina dei rispettivi delegati, vien fatta di regola nella prima domenica di maggio.

La convocazione degli iscritti nella lista dei locatori d'opera vien fatta di regola nella prima domenica successiva allo inizio dei lavori di mondatura

Le convocazioni hanno luogo nei luoghi e nei termini prescritti dal regolamento speciale per l'elezione, nomina e funzione della Commissione di conciliazione approvato con R. decreto del 29 marzo 1908, n. 158.

Art. 25.

È data facoltà alla Deputazione provinciale di proporre al Consiglio provinciale di decretare medaglie di benemerenza ai conduttori e proprietari che siano riconosciuti aver meglio provveduto nei riguardi della igiene, della sanità e del lavoro nei rispettivi cascinali.

Art. 26.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge sanitaria, testo unico del 1° maggio 1907, n. 636.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nei Comuni nei quali si applica la risicoltura saranno dalle rispettive Giunte comunali determinate le zone di rispetto dagli aggregati di abitazioni dalle case isolate e dai cimiteri.

Art. 28.

Al presente regolamento è allegato l'elenco delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza volute dall'art. 19 del regolamento generale per la risicoltura del 29 marzo 1908, n. 157 (allegato n. 5).

Non vengono riprodotti gli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 richiamati negli articoli 6, 9, 17 e 28 perchè restano fermi ed immutati quali sono annessi al regolamento approvato con R. decreto 21 aprile 1910, n. 224.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro dell'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

Il numero 1862 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, numero 991;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le rettifiche alle norme e programma per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, risultanti dall'allegato vistato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

RETTIFICHE.

Art. 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — Una delegazione della 3ª sezione del Consiglio Superiore di Belle Arti composta di tre consiglieri designati anno per anno dal Ministero giudicherà i saggi delle prove grafiche assegnando i seguenti voti:

1° Composizione decorativa (bozzetto-disegno a contorno particolare dipinto).

2°. Disegno di figura.

3°. Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico).

4°. Disegno dal vero (pianta viva).

5°. Prospettiva delle proiezioni.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascun voto e voterà a numeri interi.

Gli aspiranti non potranno però essere dichiarati idonei in queste prove se non conseguiranno almeno 18 punti in ognuna di esse.

Il modello di diploma è sostituito dal seguente:

MODELLO DI DIPLOMA.

Regno d'Italia.

Il ministro dell'istruzione pubblica

Visto il R. decreto che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Veduti i risultati degli esami sostenuti nel (1) . . . . ;

Conferisce al signor . . . . del . . . .
nato a . . . ., l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

Roma . . . .

Il ministro
. . . .

Risultato degli esami sostenuti presso (1) . . . . nei giorni . . . . dal signor . . . ., nato in . . . .

Prove grafiche.

a) Composizione decorativa, punti su 30.
b) Disegno di figura, id. 30.
c) Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico), id. 30.
d) Disegno dal vero (pianta viva), id. 30.
e) Prospettiva delle proiezioni, id. 30.
f) Particolare modellato, id. 50.

Prove orali.

g) Storia dell'arte, punti su 50;
h) Illustrazione dei saggi grafici di architettura, sistemi di proiezioni e teoria delle ombre, id. 50.

Roma . . . . 1919.

Il ministro
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

(1) Denominazione dell'istituto.

Il numero 1865 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

Veduto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti che mantengono scuole medie e normali pareggiate, e non si sono valsi della facoltà di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090, possono provvedere alle cattedre vacanti in dette scuole per l'anno 1919-920 mediante regolari concorsi pubblici per titoli o per titoli ed esami, da indirsi entro il corrente mese di ottobre.

I termini per la presentazione delle domande corredate dei documenti e dei titoli dei concorrenti scadono il 30 novembre 1919.

Nulla è innovato per ciò che riguarda le norme da osservare per la documentazione delle domande dei concorrenti, la composizione delle Commissioni giudicatrici e tutta la procedura dei concorsi, tranne i relativi termini che sono abrogati.

Per ricorrere alla G. P. S. M. contro le nomine che

avranno luogo in seguito a questi concorsi e che essa deve approvare, è concesso un termine di 15 giorni Entro un ugual termine si potrà ricorrere contro i provvedimenti della Giunta medesima.

Art. 2.

Gli insegnanti che nelle scuole medie e normali pareggiate, convertite in Regie dal 1° ottobre 1919, occuparono a titolo di supplenza negli ultimi due anni antecedenti alla regificazione della scuola una cattedra compresa nel ruolo organico della medesima, saranno per l'anno 1919-920 confermati nei rispettivi incarichi ed ammessi a far valere i propri titoli per la convalidazione della loro nomina ai fini dell'assunzione al servizio dello Stato, con effetto dal 1° ottobre 1919

Art. 3.

I titoli degli insegnanti di cui all'articolo precedente dovranno inviarsi, entro il 25 ottobre al Ministero della istruzione pubblica per essere esaminati dalla stessa Commissione giudicatrice dei concorsi in attuazione del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1090, l'opera delle quali sarà, per questa parte, soggetta all'approvazione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica (sezione per l'istruzione media).

Gli insegnanti dichiarati eleggibili saranno con decreto Ministeriale nominati straordinari e sottoposti ad un triennio di prova per la promozione ad ordinario

Art. 4.

Trattamento uguale a quello indicato nel 2° comma dell'articolo precedente sarà usato agli insegnanti i quali nelle condizioni di cui all'art. 2 prestarono servizio nelle scuole tecniche pareggiate di Napoli da convertirsi in Regie con effetto dal 1° ottobre 1919, e che, avendo partecipato ai concorsi indetti con decreto del ministro della istruzione pubblica in data 31 luglio 1919 saranno dalle competenti Commissioni giudicatrici, con l'approvazione della Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica (sezione per la istruzione media) dichiarati eleggibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visti i decreti Ministeriali 19 luglio 1917, n. 27863, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1917, reg. II, foglio 405, e 9 febbraio 1918, n. 40597, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese ed anno reg. 3, foglio 885, coi quali furono prorogate le scadenze delle concessioni delle tranvie Napoli-Aversa-Napoli-Caivano, Napoli-Grumo-Frattamaggiore con diramazione per Casandrino-Aversa-Casal di Principe e Napoli-Acerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560 e 6 ottobre 1918, n. 1587;

Viste la domanda 10 gennaio 1919 e la relazione 24 maggio stesso anno della Società anonima tranways provinciali di Napoli, concernente gli oneri che le derivano dall'applicazione dei decreti Luogotenenziali sopracitati;

Visto il rapporto 12 giugno 1919, n. 4047, del Circolo di ispezione delle ferrovie in Napoli, relative ai compensi da accordarsi alla Società in dipendenza degli oneri predetti;

Riservati i provvedimenti circa la concessione di un sussidio straordinario di esercizio ad integrazione dei compensi dovuti alla Società dei tramways provinciali di Napoli;

Decreta:

Sono prorogate di anni dieci, oltre le scadenze determinate coi decreti Ministeriali 19 luglio 1917, num. 27863, e 9 febbraio 1918, n. 40597, le concessioni delle tramvie Napoli-Aversa e diramazioni per Giugliano e Sant'Antimo; Napoli-Caivano e Napoli-Frattamaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella udienza in data odierna;

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento concernente gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 relativi al piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Tatra*.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il commissario del Governo

Vista la decisione presa dalla Commissione delle prede nella seduta odierna;

Visto l'art. 11 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

Ordina:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 relativi al piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Moravia*.

Roma, 18 ottobre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto ([illegible])	84 99	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.40	—

Corso medio dei cambi

del giorno 18 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 117,51 — Londra 42,49 — Svizzera 180,875 New York 10,20 — Oro 168,46.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 13).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 7 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Basilicata Arturo, Ersilia ed Olimpia (pos. n. 604794) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 253 — Data della ricevuta: 18 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Notaio Garroni Tito (posizione numero 676409) — Titoli del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1125 — Consolidato 5 0[0 Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio dei conti correnti ed assegni postali

Reparto I.

BANDO DI CONCORSO.

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per trenta avventizi (20 maschi e 10 femmine, salvo compensazione fra i due gruppi) nel servizio dei conti correnti ed assegni postali.

I posti sono disponibili nell'Ufficio dei conti di Bologna.

Art. 2.

Le condizioni del contratto di lavoro sono quelle del regolamento sul servizio approvato con R. decreto del 9 maggio 1918, n. 622. Il regolamento può essere consultato presso ciascuna delle Direzioni postali nei capoluoghi di provincia e per Roma anche presso il 1° Reparto del servizio dei conti correnti ed assegni postali in via 3 Novembre (già Nazionale), n. 149.

Art. 3.

L'esame comprende le seguenti prove scritte:

1° composizione italiana;

2° esperimento di aritmetica elementare;

3° calligrafia.

Sono prove facoltative:

a) lingua francese (traduzione di un brano dall'italiano, senza il sussidio del vocabolario);

b) dattilografia;

c) stenografia pratica.

Art. 4.

Tutte le prove avranno luogo in Bologna entro il mese di novembre p. v. e gli aspiranti dovranno recarvisi a proprie spese.

I candidati ammessi all'esame ne riceveranno avviso in tempo utile con la indicazione del luogo in cui si svolgeranno le prove.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal ministro, composta di tre funzionari dell'Amministrazione di grado non inferiore a primo segretario. Il più anziano in grado assumerà la presidenza.

Funzionerà da segretario un impiegato del servizio dei conti correnti.

Art. 6.

Sono assegnate quattro ore per la prova d'italiano; due ore per quella di aritmetica; un'ora per la calligrafia.

La prova facoltativa di lingua francese durerà due ore; quelle di dattilografia e stenografia quindici minuti per ciascuna.

La prova di dattilografia deve essere sostenuta sulle macchine generalmente usate nell'Amministrazione e cioè: Regina, Yost, Underwood, Remington. Il candidato nel tempo massimo deve copiare un brano di circa 450 parole e cifre.

Art. 7.

Ogni membro della Commissione dispone per ciascuna materia, così obbligatoria, come facoltativa, di 10 punti. Per conseguire la idoneità occorrono 7[10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma e non meno di 6[10 in ciascuna materia.

Nelle materie facoltative non è attribuito alcun valore utile ai punti inferiori ai 7[10. Non sono attribuiti voti ai lavori di dattilografia incompleti. Il punto complessivo delle materie facoltative ridotto ad 1[3 è aggiunto al complesso dei voti conseguiti nelle materie obbligatorie, dai candidati dichiarati idonei, e ciò per la formazione della graduatoria definitiva.

A parità di voti per stabilire la precedenza nella graduatoria si applica il disposto dell'art. 56 del regolamento.

Art. 8.

Coloro che desiderano prendere parte al concorso devono farne domanda al Ministero delle poste e dei telegrafi (Servizio dei conti correnti ed assegni postali) su carta bollata da lire due e presentarla entro il 20 ottobre alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi del capoluogo della Provincia nella quale risiedono.

Tutti gli aspiranti devono indicare nella domanda se ed a quali delle prove facoltative sopra enumerate intendono sottoporsi.

La domanda deve portare la data del giorno in cui viene presentata e la firma intelligibile e per disteso del concorrente, seguita dalla indicazione precisa del suo domicilio.

L'aspirante deve inoltre comprovare il possesso dei seguenti requisiti, mediante documenti da presentare alle Direzioni predette non oltre il 30 ottobre corrente anno:

a) cittadinanza italiana, producendo il certificato del sindaco del luogo di nascita;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 25° alla data del presente avviso, producendo il certificato del sindaco del luogo di nascita.

Questo limite è prorogato di tutto il tempo per cui l'aspirante avesse prestato servizio militare: in ogni caso non oltre il trentesimo anno di età;

c) buona condotta, producendo:

1° certificato, rilasciato dal sindaco del luogo dove l'aspirante risiede;

2° certificato penale, rilasciato dal tribunale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune di nascita del candidato;

d) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni incompatibili col servizio (analogo certificato medico). Per l'accertamento della idoneità fisica l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare sottoporre il candidato, prima della sua assunzione in servizio, alla visita di un sanitario da essa delegato;

e) possesso della licenza di scuola media inferiore (licenza ginnasiale, tecnica od equivalenti). Tale possesso dovrà essere documentato mediante la produzione del titolo originale o di un certificato che ne faccia le veci, rilasciato nelle debite forme dalle competenti autorità.

Per tutti gli aspiranti il certificato medico deve essere vidimato dal sindaco. Per quelli nati fuori del comune di Roma dovranno essere presentati legalizzati anche il certificato di cittadinanza e quello di nascita. I risiedenti fuori del detto Comune dovranno presentare legalizzato anche il certificato di buona condotta.

I certificati stessi, escluso quello di nascita e quello di studio, debbono essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

I supplenti e gli avventizi dell'Amministrazione sono dispensati dalla presentazione dei certificati di nascita, di penalità e di cittadinanza italiana purchè comprovino con attestato da rilasciarsi dalla Direzione provinciale o dall'ufficio ministeriale dal quale dipendono che non hanno oltrepassato il limite di età stabilito dal concorso e che inoltre non è in corso per essi alcun procedimento penale.

Art. 9.

Per fruire del beneficio dell'articolo 56 (1) del regolamento, in caso di vincita del concorso, l'aspirante dovrà unire ai sopra indicati documenti anche un certificato rilasciato dalla competente autorità.

Art. 10.

Sopra ogni contestazione, che possa sorgere sia riguardo alla data di presentazione delle domande, sia in caso di eventuali ritardi attribuiti al servizio postale, sia quanto alla regolarità dei documenti, deciderà inappellabilmente il ministro.

Art. 11.

Per essere ammessi nella sala degli esami, i candidati dovranno comprovare la propria identità con l'esibizione del libretto personale di riconoscimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nell'ordine della graduatoria, sono chiamati a seconda delle necessità di servizio, e senza che l'Amministrazione contragga alcun impegno circa il termine della loro assunzione.

Art. 13.

Agli aspiranti avventizi, vincitori del concorso, chiamati in servizio, sarà tenuto un corso teorico pratico della durata di un mese. Durante questo periodo essi percepiranno, per ogni giorno di frequenza, un'indennità uguale alla metà della diaria minima garantita agli avventizi.

Art. 14.

Il presente bando viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 settembre 1919.

Il ministro: CHIMIENTI.

(1) *Art. 56 del regolamento*. — « A parità di merito sono titoli graduali di preferenza: l'essere invalido della guerra a sensi della legge 25 marzo 1917, n. 481 — l'aver prestato servizio militare — l'aver prestato almeno per un anno servizio soddisfacente ed effettivo di supplente o di avventizio nell'Amministrazione postale e telegrafica — l'essere figlio di impiegato di ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica, telefonica ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. Re è ritornato l'altra notte, in forma privatissima a Roma.

Trovavansi a riceverlo alla stazione il ministro della R. Casa, il prefetto e il questore.

Iermattina, a Villa Savoja, il Sovrano ha ricevuto S. E. il presidente del Consiglio dei ministri.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi e S. A. R. il Principe Aimone, Duca delle Puglie, sono partiti da Napoli l'altra sera, a bordo del piroscafo *Roma*, per il Benadir e la Somalia, a compiervi una missione essenzialmente scientifica.

Il ministro degli esteri cinese a Roma. — Iersera, alle 21,45, è giunto a Roma S. E. il ministro degli affari esteri della Cina I. R. Lu Tseng-Tsiang, incaricato di offrire a S. M. il Re il ritratto del presidente della repubblica cinese.

Alla stazione erano a riceverlo S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, on. Sforza, e il personale dell'ambasciata presso S. M. il Re d'Italia.

Notizie false. — Negli scorsi giorni è stata pubblicata all'estero la notizia di saccheggi avvenuti nella borgata di Sussak ad opera di soldati italiani, durante la notte tra il 1° ed il 2 corrente.

Tale notizia è assolutamente priva di fondamento, perchè in Sussak nessun saccheggio avvenne e nessun soldato ha sparato od invaso case private.

Non sussiste del pari che il Consiglio nazionale di Fiume siasi impadronito della Banca austro-ungarica.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 18. — Il bollettino medico sullo stato di salute di Wilson dice: Benchè il malato si senta meglio, le condizioni della prostata ritardano il miglioramento dello stato generale. Uno specialista esaminerà la prostata e giudicherà se sarà necessario procedere ad una operazione.

WASHINGTON, 18. — Lo stato di salute del presidente Wilson è molto migliorato. Si dichiara che l'operazione alla prostata non è necessaria.

PARIGI, 18. — Il Consiglio supremo ha approvato la relazione del Comitato di redazione tendente ad inserire nel trattato di pace con l'Ungheria, in conformità della domanda avanzata dall'Italia, alcune clausole di ordine giuridico relative alla rinuncia dell'Ungheria ai diritti che aveva sui beni appartenenti all'ex-monarchia austro-ungarica e che furono ceduti all'Italia.

LONDRA, 18. — *L'Agenzia Reuter* riceve da Helsingfors in data 17 corr.:

Lo stato maggiore finlandese annuncia che Kronstadt ha issato bandiera bianca.

Stasera una delegazione di operai di Pietrogrado si è recata a far visita al generale Judenitch e gli ha domandato di non bombardare Pietrogrado promettendo l'aiuto contro i bolscevichi.

PARIGI, 18. — *Camera dei deputati*. — Si approva un progetto di legge con il quale viene accordata l'amnistia per reati commessi prima del 17 ottobre 1919 da alcune categorie di condannati civili e militari.

In conformità alla proposta del governo, la Camera respinge con 243 voti contro 208 l'amnistia per i reati di abbandono di posto davanti al nemico, ribellione sotto le armi e diserzione davanti al nemico.

BASILEA, 18. — Si ha da Vienna: L'Assemblea nazionale ha deciso di ratificare il trattato di pace di Saint-Germain ed ha approvato la mozione che era stata presentata da tutti i partiti politici, con la quale si rivolge una calda preghiera agli alleati, a nome dei prigionieri di guerra e delle loro famiglie, a nome del popolo austriaco tutto intero e a nome di tutta l'umanità affinchè procedano senza ritardo al rimpatrio dei prigionieri stessi.

Dopo il voto con il quale è stato ratificato il trattato di pace, il cancelliere Renner e l'intero Gabinetto hanno presentato le loro dimissioni.

BUENOS AIRES, 18. — Il ministro degli esteri ha esposto oggi ai rappresentanti delle nazioni europee ed al rappresentante del Giappone le basi di un progetto di un trattato di libero scambio di derrate alimentari di prima necessità.

Il progetto, che il ministro aveva già esposto ai delegati delle repubbliche americane, tende a diminuire l'alto costo della vita.

LONDRA, 19. — In un discorso pronunciato a Sheffield il primo ministro Lloyd George ha dichiarato che il governo inglese avrebbe prossimamente abbandonato il contributo per diminuire il prezzo del pane contributo che si eleva attualmente a cinquanta milioni di sterline all'anno e che quindi è inferiore a quello dell'Italia.

MADRID, 19. — Il Re è partito iersera per Parigi alle ore 10.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.